

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO



Via Paparo n. 2 - 88060 Isca sullo Jonio CZ

C.F. 97059260790

www.cmversantejonico.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA AGGIORNAMENTO

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
CAPO III - INDIVIDUAZIONE PROCEDURE	
06	Criteri di scelta del contraente.
CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
07	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
08	Dotazione del personale.
09	Commissioni di gara.
10	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
11	Recesso.
12	Controversie e contenziosi.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

2. Il presente Regolamento predisposto secondo quanto previsto dal codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 si intende automaticamente aggiornato ed integrato qualora intervengano variazioni normative, che saranno comunque oggetto di successiva presa d'atto. Pertanto, in caso di contrasto con il presente regolamento, prevarrà la sopraggiunta normativa.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a.* collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b.* definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c.* collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati;
- d.* collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
- e.* definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f.* definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g.* redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h.* nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i.* Gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j.* collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k.* cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- l.* trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni del Versante Ionico Via Paparo, n. 2, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati secondo le procedure di legge.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a.* la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
- b.* le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c.* la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d.* l'adozione della determina a contrarre;
- e.* la stipula del contratto d'appalto;
- f.* l'affidamento della direzione dei lavori;
- g.* gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i.* la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- j.* monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III - INDIVIDUAZIONE PROCEDURE

Art. 6 – Criteri di scelta del contraente.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30, comma 1](#), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei

soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

.....omississ

Art. 59. (Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'[articolo 65](#), la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'[articolo 63](#). Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

.....omississ

Art. 60. (Procedura aperta)

.....omississ

Art. 61. (Procedura ristretta)

.....omississ

Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)

.....omississ

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

.....omississ

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla centrale unica di committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali" tra le somme destinate al fondo ex atr. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016.

L'ammontare delle somme da assegnare è pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, come previsto al c. 5 art. 113 del D.lgs 50/2016 *"Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 3 per lo svolgimento della Fase di Gara"*

3. In casi di affidamento dell'appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del

RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo ($25\% * 2\% = 0,5\%$ dell'importo posto a base di gara).

4. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi sono cumulabili):

- a. Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
- b. Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
- c. Concordi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
- d. Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)

5. Le spese sostenute per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n.221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune che ha richiesto la procedura.

6. Il Fondo finanziario per la gestione della Centrale di Committenza, di cui ai commi precedenti, sarà ripartito secondo apposito regolamento interno, redatto in conformità all'art.113 del D.lgs 50/2016.

Art. 8 – Dotazione del personale.

1. L'Unione dei Comuni ed i comuni aderenti, previa individuazione da parte dei rispettivi sindaci, assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura e non contemplati nel presente regolamento.

Art. 9 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, identificato nel Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;

Art. 10 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 11 – Recesso.**

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 12 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Unione dei Comuni.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.